



Comune di Realmonte
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

// Sindaco



"Città della Scala dei Turchi"

Via Roma n. 17
92010 Realmonte (AG)
Tel. 0922-810 811 – Fax 0922-816 516
PEC: protocollo.realmonte@pec.it
C.F.: 8000331 084 6
P. I.V.A.: 0252951 084 0

Realmonte, 14.03.2020

A V V I S O (CoViD-19)

In attuazione di quanto stabilito dall'**Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana**, che recepisce in Sicilia le disposizioni del D.P. C. M. dell'11.03.2020, **SI IMPONE** quanto segue (*disposizioni coordinate fra i due provvedimenti*):

ARTICOLO 1 O.C.U.P.R.S.:

Recepimento del Decreto del Presidente el Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020

< omissis >

ARTICOLO 2 O.C.U.P.R.S.:

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale

- 1) **SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE** per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 11.03.2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. **SONO CHIUSI**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **I MERCATI**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. **RESTANO APERTE** le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. **Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;**
- 2) **SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE** (fra cui BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **RESTA CONSENTITA LA SOLA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- 3) **SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA** (fra cui parucchieri, barbieri, estetisti) **diverse da quelle individuate nell'Allegato 2**.
- 4) **RESTANO GARANTITI**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filieri che ne forniscono beni e servizi;
- 5) Il comma 5 del D.P.C.M. 11.03.2020 è **sostituito** dal comma 5 dell'O.C.U.P.R.S. 13.03.2020:
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 6) Il comma 6 del D.P.C.M. 11.03.2020 è **sostituito** dal comma 6 dell'O.C.U.P.R.S. 13.03.2020: Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
 - 7) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 5 e 6 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
 - 8) **E' INTERDETTO L'ACCESSO ALLE AREE CIMITERIALI**, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri;
 - 9) al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l'attività degli sportelli automatici e, a tal fine, devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze, provvedendo alla quotidiana sanificazione;
 - 10) gli esercenti servizi di somministrazione di alimenti e bibite a mezzo di distributori automatici e di distribuzione di carburanti e gas per autotrazione con servizio self-service provvedono alla quotidiana sanificazione delle apparecchiature per il pagamento e l'erogazione;
 - 11) per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ARTICOLO 3 O.C.U.P.R.S.:

Coordinamento attività con gli Enti Locali
< omissis >

ARTICOLO 4 O.C.U.P.R.S.:

Misure da applicare ai servizi di trasporto sull'intero territorio regionale
< omissis >

ARTICOLO 5 O.C.U.P.R.S.:

Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale

- 1) ... I SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI NELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE CHE VI FACCIANO RIENTRO DA ALTRE REGIONI O DALL'ESTERO **DEVONO COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL COMUNE, AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO, NONCHÉ AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA CON OBBLIGO DI OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO, MANTENENDO LO STATO DI ISOLAMENTO PER 14 GIORNI DALL'ARRIVO CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI SPOSTAMENTO E DI VIAGGI; DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E DI REGISTRARSI PRESSO IL SITO WEB www.siciliacoronavirus.it. NEL CASO IN CUI L'APPARTAMENTO NON GODA DI STANZA ISOLATA CON BAGNO ANNESSO AD ESCLUSIVO UTILIZZO, I FAMILIARI CONVIVENTI DEBONO SOTTOSTARE, CON LE MEDESIME MODALITÀ, ALL'OBBLIGO DI OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO.**
- 2) I SOGGETTI CHE FANNO INGRESSO NEL TERRITORIO REGIONALE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell'11 marzo 2020, DEVONO ADOTTARE TUTTE LE MISURE PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.
- 3) La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (*"applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che*

*hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva”, ndr), **NON SI APPLICA**, come previsto dall’art. 7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, **AGLI OPERATORI SANITARI E A QUELLI DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI CHE VENGONO SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA. I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.***

ARTICOLO 6 O.C.U.P.R.S.:

Ulteriori norme per le attività commerciali da osservare nel territorio regionale

< omissis >

ARTICOLO 7 O.C.U.P.R.S.:

Misure atte a prevenire fenomeni di allarme sociale

- 1) **PER CONTRASTARE FENOMENI DI POSSIBILE ALLARME SOCIALE DETERMINATI DALL’ACQUISTO DI INGIUSTIFICATE QUANTITÀ DI PRODOTTI ALIMENTARI, SANITARI E FARMACEUTICI, I RESPONSABILI DEI RELATIVI ESERCIZI COMMERCIALI SONO TENUTI A VIGILARE SU EPISODI DI ACCAPARRAMENTO DEI SUDETTI PRODOTTI.**

ARTICOLO 8 O.C.U.P.R.S.:

Norme riguardanti il personale in servizio presso tutti gli uffici dell’Amministrazione regionale, degli enti sottoposti a vigilanza e controllo dell’Amministrazione regionale e delle società a controllo pubblico

< omissis >

ARTICOLO 9 O.C.U.P.R.S.:

Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Enti locali

< omissis >

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTA LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL’ART. 650 DEL CODICE PENALE, SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIU’ REATO.

LA PRESENTE ORDINANZA HA VALIDITA’ FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO.

L’AVVENUTA PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SICILIANA HA VALORE DI NOTIFICA INDIVIDUALE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

Norme precauzionali di tipo igienico-sanitario per contrastare la diffusione del CoViD-19:

- Lava spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;
- non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- evita il contatto ravvicinato con tutte le persone, strette di mano e abbracci, attenendoti al mantenimento della distanza minima di 1 metro lineare;
- starnutisci in un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- copri la bocca quando tossisci altrimenti usa la piega del gomito;
- evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- pulisci accuratamente e frequentemente il tuo telefono.

IL SINDACO
Ing. Calogero Zicari